Comune di Luzzara

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA

JURE SANGUINIS

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento intende definire le modalità di richiesta di riconoscimento della cittadinanza "Jure Sanguinis" ai discendenti di cittadini italiani che stabiliscono la propria residenza nel Comune di Luzzara e che sono in possesso della cittadinanza di uno Stato estero a loro riconosciuta "jure loci", ossia in quanto nati in quello Stato.

Art.2 - Riferimenti normativi

Il procedimento, previsto fin dall'emanazione della Legge n. 555/2012 è meglio dettagliato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.K. 28.1 dell'8/4/1991. I riferimenti normativi sono contenuti oltre alla legge e circolare sopramenzionate nelle seguenti norme/circolari:

Legge n. 91 del 5/2/1992 – Nuove norme in materia di cittadinanza

D.P.R n.572 del 12/10/1993 – Regolamento di esecuzione della legge 5/2/1992 n. 91

Art.3 - Modalità di attivazione del procedimento

L'istanza, soggetta all'imposta di bollo, deve essere presentata all'Ufficiale dello Stato Civile dal cittadino straniero di origine italiana dopo aver fatto richiesta di residenza nel Comune di Luzzara.

Il fac simile del modulo di istanza del riconoscimento della cittadinanza italiana è reperibile sul sito del comune di luzzara (http://www.comune.luzzara.re.it/servizi/Procedimenti/ricerca_fase03.aspx?id=5365)

Art.4 - Documenti da allegare all'istanza

Il richiedente dovrà allegare all'istanza i seguenti documenti:

1) Passaporto in corso di validità;
2) Estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano rilasciato dal Comune di nascita (si ricorda che l'emigrazione all'estero deve essere avvenuta dopo il 17-3-1861 data di Proclamazione dell'Unità d'Italia oppure 21-10-1866 per il Veneto e la Provincia di Mantova);
3) Nel caso non sia possibile presentare il certificato /estratto dell'avo italiano è possibile allegare il certificato di battesimo rilasciato dalla Parrocchia di provenienza LEGALIZZATO dalla Curia Vescovile competente;

4) Gli atti di nascita di tutti i discendenti, compreso quello del richiedente il riconoscimento della cittadinanza, debitamente tradotti e legalizzati/apostillati;
5) Gli atti di matrimonio dei discendenti in linea retta dell'avo italiano, debitamente tradotti e legalizzati/apostillati;
6) Certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità del Paese di cui il richiedente è cittadino attestante la non richiesta di cittadinanza di quello Stato da parte dei propri ascendenti debitamente tradotto e legalizzato/apostillato;

Art. 5 – Procedimento Amministrativo

Le procedure connesse alla verifica del possesso della cittadinanza italiana da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luzzara sono soggette alle disposizioni di cui alla Legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.
Il procedimento amministrativo conseguente all'istanza di parte è concluso dall'Ente attraverso il provvedimento del Sindaco con il quale viene riconosciuta la cittadinanza italiana "Jure Sanguinis" e la conseguente trascrizione dell'atto di nascita del richiedente il riconoscimento.

Art. 6 – Trascrizione di atti di stato civile
In conseguenza del riconoscimento della cittadinanza italiana è possibile avanzare istanza in bollo per la trascrizione di eventuali atti di matrimonio, divorzio o nascita dei figli minori. Detti atti, vanno presentati debitamente tradotti e legalizzati/apostillati e saranno trascritti a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile entro 30 giorni dalla presentazione. Nel caso il richiedente volesse fare istanza verbale (anziché scritta) di trascrizione degli atti che lo riguardano, è possibile chiedere un appuntamento che verrà fissato in ordine strettamente cronologico di richiesta e sulla base delle disponibilità dell'Ufficiale di Stato Civile.

Art.7 – Tempi necessari alla conclusione del procedimento

Il procedimento sarà concluso nel minor tempo possibile e comunque non oltre i 180 giorni dalla presentazione dell'istanza; semprechè nel frattempo non sia stata respinta la richiesta di residenza, requisito essenziale per legittimare l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luzzara allo svolgimento delle procedure necessarie.

Art.8 – Permesso di soggiorno
Nel caso in cui il procedimento necessario al riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro 90 giorni dall'ingresso in area Schengen o dalla dichiarazione di presenza sul territorio all'Autorità di frontiera, è necessario che il cittadino straniero faccia istanza per il rilascio del permesso di soggiorno presso la Questura di Reggio Emilia (il permesso di soggiorno non è richiesto solo per soggiorni brevi come previsto dalla Legge n. 68/2007 e dalle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32 e 52/2007)

Art. 9 – Disposizioni Finali
Il presente Regolamento si intende automaticamente integrato e/o modificato, laddove vengano emanati specifici provvedimenti sulla materia.